

DELIBERA N.99/09/CSP

Esposto della lista Forza Nuova nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno e Rai Due) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009 ("Tg1" e "Tg2")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 15 aprile 2009, integrata in data 21 aprile 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009*" ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, recante "*Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*";

VISTO l'esposto dell'on. Roberto Fiore, in qualità di Segretario Nazionale del movimento politico "Forza Nuova", presente alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pervenuto in data 22 maggio 2009 (prot. n. 0040444), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 9 e il 16 maggio 2009, non sono stati attribuiti spazi nei telegiornali Tg1 e Tg2 delle emittenti per la radiodiffusione televisiva Rai Uno e Rai Due, nonostante la diffida generale adottata dall'Autorità in pari data;

VISTA la nota in data 26 maggio 2009 (prot. n. 0041377) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa, le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa, pervenuta in data 27 maggio 2009 (prot. n.0041744) , nella quale la concessionaria del servizio pubblico ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, la nota in questione si palesa inidonea ad attivare i procedimenti accertativi e sanzionatori, difettandone il connotato essenziale della contestazione puntuale e specifica e dell'istruttoria sommaria;
- la denuncia trasmessa risulta, peraltro, inammissibile ed improcedibile, in quanto priva dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, vale a dire l'invio a tutti i soggetti destinatari indicati al primo comma dell'articolo 10 della legge n. 28/00 (nel caso di specie l'esposto è trasmesso solo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);
- inoltre, la segnalazione è generica e tardiva, in quanto le asserite violazioni si riferiscono ai giorni 9, 10 e 11 maggio 2009, oltre il termine perentorio di dieci giorni dal fatto, previsto dalla legge n. 28 del 2000, all'articolo 10, comma 1;
- in ogni caso, la Rai assicura di avere pienamente adempiuto agli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalle disposizioni della Commissione Parlamentare di Vigilanza, facendo osservare che, come da orientamento dell'Autorità, la presenza dei soggetti politici nei programmi di informazione va valutata avendo riguardo non ai criteri di carattere matematico previsti esclusivamente per i programmi di comunicazione politica, ma a quelli dettati a garanzia del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione;
- con la segnalazione in oggetto si denuncia quanto disposto con l'atto di diffida generale n. 85/09/CSP adottato dall'Autorità il 22 maggio scorso, in particolare lo squilibrio informativo delle testate giornalistiche Rai Tg1 e Tg2, realizzatosi nella fase temporale dal 9 al 16 maggio 2009, ossia in un periodo precedente a quello in cui il predetto provvedimento è stato adottato e, quindi, in un lasso di tempo nel quale non erano ancora esistenti le prescrizioni dettate con la delibera che l'esponente presume violate;

- nel merito, al soggetto politico esponente è stata assicurata la presenza nei programmi di informazione della Rai, compresi i notiziari Tg1 e Tg2, secondo la sua effettiva rappresentatività ;
- come si evince *per tabulas* dai dati di monitoraggio forniti dall'Osservatorio di Pavia, risulta dimostrato che, anche sotto il profilo quantitativo, la Rai ha rispettato i principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà, imparzialità e parità di trattamento, nonché di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche;
- in particolare, tali presenze si registrano nell'edizione notturna del Tg1 del 26 maggio, ove è stata trasmessa una dichiarazione dell'onorevole Roberto Fiore, nella trasmissione "Ballarò" del 26 maggio 2009 (nella quale la lista denunciante è stata rappresentata in un servizio sulle elezioni europee), nella trasmissione "Telecamere" del 24 maggio 2009 (nell'ambito della quale è stato mandato in onda un servizio filmato su Forza Nuova, Msi Fiamma Tricolore, Liberaldemocratici e Partito Comunista dei lavoratori), nel programma di approfondimento informativo radiofonico di Radio 1 "Ascolta, si fa sera" del 20 maggio 2009, nel quale è stata trasmessa un'intervista ad un esponente di Forza Nuova, e nella puntata del 27 maggio 2009 del programma "Porta a Porta" – che verrà diffusa il 28 maggio 2009 – con ospite in studio l'onorevole Roberto Fiore;
- infine, la presenza di tutti i soggetti politici in competizione alle elezioni europee è sempre garantita dalla concessionaria pubblica sia attraverso i programmi di comunicazione politica – in cui i tempi di intervento sono determinati secondo un calendario prestabilito direttamente dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – in onda sulle tre reti televisive e sulle tre reti radiofoniche, sia con una loro ritrasmissione sul web attraverso il portale www.rai.it;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che la legge n. 28 del 2000 stabilisce esplicitamente all'articolo 10, comma 2 che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, pertanto, la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 5 della deliberazione in data 15 aprile 2009, integrata in data 21 aprile 2009 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede, relativamente ai programmi di informazione e ai telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo le previsioni della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15-21 aprile 2009;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, l'Autorità, con specifico riferimento ai dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all'8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente ha indirizzato a tutte le emittenti televisive nazionali una diffida ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, attendesi ai criteri esecutivi ed applicativi ivi richiamati;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esposto in questione, che si riferisce al periodo dal 9 al 16 maggio 2009, è ricompreso nell'ambito della citata diffida;

CONSIDERATO che la società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, in ottemperanza alla citata diffida, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla lista Forza Nuova;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza alla citata diffida;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

La società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, in ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla Lista Forza Nuova.

La mancata ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP e alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della

legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci